



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Tivoli

PROT. NR. 3132/2022/U

*Il Procuratore della Repubblica*

**Direttiva n. 1/2022.**

***Prime indicazioni operative sull'applicazione del d.lgs. n. 150/2022***

Sommario: 1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica finalit . La presente direttiva. 1.1 *Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica*. 1.2. *La presente direttiva: sinteticit  e provvisoriet *. 2. La nuova perseguibilit  a querela di numerosi reati. 2.1. *Le nuove disposizioni*. 2.2. *Disciplina intertemporale*. 2.3. *Indicazioni operative*. 3. Le disposizioni sulle registrazioni audiovideo. 3.1. *Le nuove disposizioni*. 3.2. *Regime intertemporale*. 3.3. *Indicazioni operative*. 4. Il nuovo regime delle elezioni di domicilio e degli avvisi all'indagato. 4.1. *Le nuove disposizioni*. 4.2. *Regime intertemporale*. 4.3. *Indicazioni operative*. *Identificazione, avvisi e invito a dichiarare o eleggere domicilio d'iniziativa della polizia giudiziaria*. 4.3.2. *Identificazione, avvisi e invito a dichiarare o eleggere domicilio su delega del pubblico ministero*. 5. L'avviso alla persona offesa. 5.1. *La nuova disposizione*. 5.2. *Regime intertemporale*. 5.3. *Indicazioni operative*. 6. Perquisizioni d'iniziativa. 6.1. *La nuova disposizione*. 6.2. *Regime intertemporale*. 6.3. *Indicazioni operative*. 7. Nuove disposizioni in tema di iscrizione nel registro notizie di reato e rispetto dei termini delle indagini preliminari. 8. Comunicazioni.

**1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica finalit . La presente direttiva.**

***1.1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica.***

Come gi  precisato in altre occasioni, la Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, adotta direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

**Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica<sup>1</sup> e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di scaricare il testo vigente.**

La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**, egualmente reperibili sul sito web della Procura<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sito [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive\\_pg.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx).

<sup>2</sup> Sito [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id\\_gruppo=414](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414)



### **1.2. La presente direttiva: sinteticità e provvisorietà.**

È noto che il 30 dicembre 2022 entra in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*

Tale data è fissata dal decreto-legge n. 162/2022, la cui legge di conversione (in corso di approvazione e di pubblicazione sulla GU) introduce alcune modifiche alle disposizioni transitorie che non riguardano direttamente l'attività della polizia giudiziaria.

Pur in presenza di una riforma che interviene su molteplici istituti, e che richiederà un tempo non breve per il doveroso approfondimento, si ritiene opportuno **adottare una direttiva con poche disposizioni relative alle sole norme di immediata applicazione da parte della polizia giudiziaria con una finalità esclusivamente operativa.**

Per ragioni di praticità sono riportate le principali norme, evidenziando in **grassetto le modifiche** ovvero con apposito carattere ~~le eliminazioni.~~

**Sono allegati alcuni moduli per i quali vale l'avvertenza della provvisorietà; pertanto, potranno essere utilizzati fino a nuova indicazione<sup>3</sup>.**

## **2. La nuova perseguibilità a querela di numerosi reati.**

### **2.1. Le nuove disposizioni.**

La riforma interviene con un considerevole ampliamento dei reati perseguibili a querela.

#### **1) Lesione personale**

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 582 c.p.:

- la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni);
- restano procedibili d'ufficio:
  - o le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p.;
  - o le lesioni con circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *octies*, c.p. (in danno di esercente professioni sanitarie nello svolgimento o a causa delle funzioni);
  - o lesioni aggravate ex art. 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577 c.p.;
  - o quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

**La perseguibilità a querela delle su indicate lesioni personali comporta l'ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte.**

#### **2) Lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-*bis*, primo comma, c.p.**

Introducendo un ultimo comma all'art. 590-*bis* c.p. si prevede che il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionata per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, **è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze**

<sup>3</sup> In calce ai moduli è indicata la data della redazione. Sul sito saranno inseriti gli eventuali aggiornamenti.



**aggravanti previste** dallo stesso articolo. Dunque, resta la perseguibilità d'ufficio solo nelle ipotesi previste dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore.

Divengono perseguibili a querela anche:

- l'ipotesi *attenuata* prevista dal settimo comma;
- l'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall'attuale ottavo comma.

**3) Sequestro di persona, art. 605, primo comma, c.p.**

Introducendo un ultimo comma all'art. 605 c.p., è prevista la procedibilità a querela limitatamente all'ipotesi di sequestro di persona, prevista dal primo comma, facendo tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

**4) Violenza privata, art. 610 c.p.**

Viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio:

- quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità,
- ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p. nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione;

**5) Minaccia, art. 612 c.p.**

Per il delitto di minaccia, alla procedibilità d'ufficio oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p., si aggiunge quello in cui la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Muta, però, la perseguibilità d'ufficio nei casi in cui la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, escludendo in modo innovativo rilievo alla recidiva (art. 612, terzo comma, c.p.; abrogazione del riferimento contenuto nell'art. 623-*bis* c.p.).

**6) Violazione di domicilio, art. 614 c.p.**

L'intervento estende la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio. Si procede d'ufficio:

- quando il fatto è commesso con violenza alle persone;
- ovvero se il colpevole è palesemente armato;
- o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

**7) Furto, artt. 624 e 625 c.p.**

Di particolare rilievo l'intervento sull'art. 624 c.p. che interessa anche le ipotesi aggravate previste dall'art. 625 c.p., con un importante incremento delle ipotesi di procedibilità a querela.

Si esclude l'odierna ampia procedibilità d'ufficio (in presenza delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e 625 c.p.), prevedendola esclusivamente nei seguenti casi:

- aggravante prevista dall'art. 625, numero 7), c.p., esclusa la sola ipotesi dell'esposizione della *res* alla fede pubblica. Dunque, si procede ancora d'ufficio in tutte le ipotesi previste dal citato n. 7), ad eccezione della esposizione della cosa alla pubblica fede;
- aggravante prevista dall'art. 625, numero 7-bis), c.p. Quindi si procede ancora d'ufficio quando il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica



Contestualmente si modifica l'attuale rubrica dell'art. 626 c.p. (Furti punibili a querela della persona offesa) che diviene "Furti minori".

**8) Turbativa violenta del possesso di cose immobili, art. 634 c.p.**

Si rende procedibile a querela il delitto di cui all'art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

**9) Danneggiamento, art. 635 c.p.**

Si rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia), salve le ipotesi:

- in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio);
- ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

**10) Truffa, art. 640 c.p.**

Si amplia la procedibilità a querela del delitto di truffa, eliminando la previsione della procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p.

**11) Frode informatica, art. 640 ter c.p.**

Si esclude la procedibilità d'ufficio della frode informatica quando ricorra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.).

**12) Casi di procedibilità d'ufficio, art. 649 bis c.p.**

Si ampliano le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita:

- si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa (cfr. anche supra), della frode informatica e dell'appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma;
- si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio.

**13) Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, art. 659 c.p.**

Si rende procedibile a querela della persona offesa la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, nella ipotesi previste dal primo comma, salvo nelle seguenti ipotesi:

- quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
- nei casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici,

**14) Molestia o disturbo alle persone, art. 660 c.p.**

Si introduce la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p., salva l'ipotesi del fatto commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

**2.2. Disciplina intertemporale.**

La nuova perseguibilità opera anche per i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022.

Il d.lgs. in esame all'art. 85, come modificato dal d.l. n. 162/2022 prevede un'apposita norma transitoria, anche con riferimento alle misure cautelari in corso di esecuzione che continuano ad avere



efficacia per venti giorni per consentire di acquisire la querela se la parte intenderà proporla<sup>4</sup>. Il PM procederà come previsto.

### **2.3. Indicazioni operative.**

Per le notizie di reato acquisite dal 30 dicembre 2022 – compresi i fatti commessi prima di tale data – si avrà cura di specificare la nuova perseguibilità a querela agli interessati che espongono o denunciano fatti reato affinché valutino se proporre querela o, comunque, esplicitare la volontà punitiva.

Si ricorda l'applicabilità di quanto previsto dagli artt. 346 c.p.p.<sup>5</sup> e 380, comma 3<sup>6</sup>, c.p.p.

**Per le lesioni volontarie perseguibili a querela sarà specificata, nell'apposito modulo di trasmissione della CNR, la competenza del Giudice di pace.**

## **3. Le disposizioni sulle registrazioni audiovideo.**

### **3.1. Le nuove disposizioni.**

Si riportano le nuove disposizioni di interesse:

- *Art. 351 c.p.p. – Altre sommarie informazioni*  
(*Omissis*)

**1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.**

- *Art. 357 c.p.p. – Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria*  
(*Omissis*)

**3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.**

**3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.**

**3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria. (*Omissis*)**

### **3.2. Regime intertemporale.**

---

<sup>4</sup> Art. 85 d.lgs. n. 150/2022, come modificato:

<sup>1</sup> *Omissis*.

<sup>2</sup> *Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.*

<sup>2-bis</sup> *Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.*

<sup>2-ter</sup> *Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.*

<sup>5</sup> *“Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.”.*

<sup>6</sup> *“Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.”.*



Trova applicazione il principio *tempus regit actum*, dunque le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte (anche su delega del PM) dal 30 dicembre 2022.

### **3.3. Indicazioni operative.**

Nel circondario dovrebbero essere già disponibili apparecchi idonei per la fono e videoregistrazione, essendo stato disposto, con la direttiva n. 2/2019 (nel testo vigente), l'obbligo di videoregistrare le sommarie informazioni della persona che denuncia reati di violenza di genere (cd codice rosso).

**Le norme ora introdotte, nel caso di assunzione di sommarie informazioni (d'iniziativa, quando consentite, o su delega del pubblico ministero):**

- impongono la riproduzione fonografica nel caso di delitti ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.<sup>7</sup>;
- impongono di avvisare della facoltà indicata le persone da ascoltare; dunque, di tale avviso dovrà farsene menzione nel verbale;
- impongono di procedere a riproduzione audiovisiva o fonografica (è sufficiente, dunque, la mera fonoregistrazione) dell'esame della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità)
- **in ogni caso**, qualora gli strumenti tecnici non siano disponibili (quando la persona richieda la fonoregistrazione ovvero nei casi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. ovvero del minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità), se ne darà menzione nel verbale, rappresentando che vi è una "*contingente indisponibilità degli strumenti*" spiegandone le ragioni e si darà corso alle attività. **Si comunicherà alla segreteria del Procuratore tale indisponibilità per opportuna conoscenza;**
- **si procederà comunque alla videoregistrazione ai sensi della direttiva n. 2/2019 per i delitti di violenza di genere ivi indicati<sup>8</sup>** avendo disposto questo Procuratore di procedere anche a mezzo di smartphone.

---

<sup>7</sup> La presente direttiva è emessa solo con riferimento ai delitti menzionati dall'art. 407, comma 2. Lett. a) di competenza di questa Procura.

Questo il testo dell'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.:

"2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma (1), 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni..."

<sup>8</sup> Par. 2.2 della direttiva n. 2/2019:



La trascrizione delle dichiarazioni non è indispensabile in quanto si procede anche alla redazione dell'ordinario verbale.

**A solo titolo esemplificativo, nell'ordinario verbale potranno essere inserite le seguenti avvertenza:**

**Sommario informazioni "ordinarie"**

*"Ai sensi degli artt. 351 co. 1-quater e 357 3-bis c.p.p. viene dato avviso alla persona chiamata a rendere le sommarie informazioni che ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (salvo la contingente indisponibilità degli strumenti da parte della p.g. procedente). A tal proposito la persona dichiara:*

- ( ) chiedo che le dichiarazioni siano fonoregistrate;*
- ( ) non intendo avvalermi della suddetta facoltà.*

*Si dà atto:*

- ( ) che, come espressamente richiesto dall'escusso ovvero poiché le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art 407, comma 2 lettera a) c.p.p., le dichiarazioni rese nell'ambito della presente audizione saranno documentate mediante registrazione fonografica ed i file saranno allegati al presente verbale, quale parti integranti di esso, ai sensi dell'art. 357 c. 3 bis c.p.p.*
- ( ) che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché \_\_\_\_\_*

**Sommario informazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità**

*"Essendo l'escusso una persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, si dà atto ai sensi dell'art. 357 co. 3-ter c.p.p.:*

- ( ) di documentare integralmente le dichiarazioni rese mediante registrazione audiovisiva o fonografica, in particolare con \_\_\_\_\_ e che, i file relativi, saranno allegati al presente verbale quale parte integrante di esso;*
- ( ) che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché \_\_\_\_\_*

*"La direttiva riguarda i delitti, tentati o consumati, in materia di violenza di genere, in particolare<sup>8</sup>:*

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenni** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenni** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
  - o **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale dire
    - contro l'ascendente o il discendente,
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
    - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - o **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - o **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - o **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
  - o **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta."



#### 4. Il nuovo regime delle elezioni di domicilio e degli avvisi all'indagato.

##### 4.1. Le nuove disposizioni.

- Art. 161, comma 01. “La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.
- Art. 28. disp. att. c.p.p. 1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia. **1-bis Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.”**
- Art. 161 commi 1, 1-bis e 4-bis  
“Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o ~~di~~ l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, **nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo** le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, **già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.**  
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, **nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2** è fatta menzione nel verbale.  
*OMISSIS*  
4-bis- **Nei casi indicati dai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso”.**

##### 4.2. Regime intertemporale.

Trova applicazione il principio *tempus regit actum*, dunque le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte dal 30 dicembre 2022.

##### 4.3. Indicazioni operative.

Come già indicato nella direttiva n. 3/2017, la polizia giudiziaria attualmente<sup>9</sup>:

- a) **prende notizia di reato**, anche di propria iniziativa, e compie gli accertamenti previsti dal codice di rito (art. 55 c.p.p.);
- b) procede all'**identificazione** della persona nei cui confronti vengono svolte indagini (art. 349, comma 1, c.p.p.) e all'invito a dichiarare o eleggere domicilio (artt. 349, comma 3, e 161, comma 1, c.p.p.);

---

<sup>9</sup> Viene indicato l'iter procedimentale ordinario indicato dalle norme e dalla successione logica degli adempimenti, pur se le modalità concrete con cui si procede sono le più varie, come evidenziato dai moduli utilizzati. Le attività della polizia giudiziaria, del resto, sono fortemente influenzate dalle concrete modalità con cui si procede: sul luogo dell'accertamento, presso il comando di polizia giudiziaria; nei confronti di persona di cui si dubita delle generalità fornite sul posto; nei confronti di straniero da “foto segnalare” ai sensi delle vigenti disposizioni; ecc.



- c) procede, altresì, a **invitare la persona** nei cui confronti sono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, provvede alla individuazione nomina del difensore di ufficio ex art. 97, comma 3, c.p.p. attraverso il procedimento garantito e obbligatorio di cui all'art. 97, comma 2, c.p.p.;
- d) **procede agli inviti per la dichiarazione o elezione di domicilio** per gli atti del procedimento.

Il d.lgs. n. 150/2022 modifica l'art. 161 c.p.p., richiamato dall'art. 349 c.p.p., prevedendo una nuova disciplina con riferimento a quanto indicato supra lett. d) (inviti per dichiarazioni ed elezione di domicilio) che si può sintetizzare:

- a) **una prima attività della polizia giudiziaria si riferisce alla comunicazione relativa alle eventuali successive notifiche che saranno eseguite nel corso delle indagini preliminari. Tali notifiche saranno effettuate al difensore, d'ufficio o di fiducia** (art. 161, co. 01, c.p.p. in relazione anche all'art. 157-bis c.p.p.);
- b) **un'ulteriore attività della polizia giudiziaria relativa all'invito ad eleggere o dichiarare domicilio** (non più per la notifica di ogni ulteriore atto, ma solo) **per la notifica degli atti di esercizio dell'azione penale.**

Conseguono alcune modifiche rispetto alle odierne modalità operative, fermo restando che si ritiene che la comunicazione supra a) e l'invito supra b) possano essere effettuate congiuntamente all'atto della identificazione e invito a nominare un difensore (d'iniziativa o su delega del pubblico ministero).

Si specificano oltre, semplificandole, le due diverse situazioni: d'iniziativa e su delega.

#### **4.3.1. Identificazione, avvisi e invito a dichiarare o eleggere domicilio d'iniziativa della polizia giudiziaria.**

La disciplina dell'identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte indagini è contenuta nell'art. 349 c.p.p., cui si rinvia.

Si tratta di un atto dovuto, necessario per tutte le attività successive, da compiersi con particolare precisione per gli effetti che ne derivano.

Nel corso dell'identificazione la polizia giudiziaria, sulla base della nuova disciplina:

- a) **deve, innovativamente, ai sensi dell'art. 161, comma 01, c.p.p., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, facendone menzione nel verbale, sempre che sia in grado di indicare la norma di legge violata che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente (circostanza che si verifica nella quasi totalità dei casi):**
  - avvertire l'indagato/imputato che le successive notificazioni, **diverse** da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. **Trattasi di mero avvertimento;**
  - avvertire, contestualmente, che è onere dell'indagato/imputato indicare al difensore – di fiducia o d'ufficio - ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa



effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento. **Trattasi di mero avvertimento;**

- invitare l'indagato/imputato, come avviene oggi, a nominare un difensore di fiducia, con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia, comunicando i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore; **in assenza di nomina di difensore di fiducia, come avviene oggi, occorre:**
  - procedere alla nomina del difensore d'ufficio, con le ordinarie modalità;
  - comunicare alla persona nei cui confronti si procede il nominativo e i recapiti del difensore d'ufficio nominato;
  - comunicare l'intervenuta nomina allo stesso difensore d'ufficio nominato (art. 30 comma 1, disp. att. c.p.p.);

b) **deve inoltre, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., come avviene oggi (seppur con alcune modifiche introdotte) invitare l'indagato/imputato "a dichiarare o a eleggere domicilio"**, facendone menzione nel verbale; in particolare:

- la invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio **per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, c.p.p. nonché del decreto penale di condanna;**
- contestualmente la avvisano che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio;
- l'eventuale elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso con le ordinarie modalità (ivi comprese quelle di cui all'art. 162, comma 4, c.p.p. come modificato, per il difensore d'ufficio).

Si procede in tale modo nel caso di identificazione finalizzata a denunciare l'interessato e per ogni altra attività d'iniziativa (sequestro, perquisizione, etc.) in cui si entra in contatto con l'indagato.

**Per ragioni di comodità si allega (all. 1a, anche in formato word) apposito modulo che potrà essere utilizzato dalla polizia giudiziaria. Il modulo ripercorre con alcune modifiche e sostituisce l'allegato 1a) alla direttiva n. 3/2017 (Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.) che non dovrà essere più utilizzato dal 30 dicembre 2022.**

#### **4.3.2. Identificazione, avvisi e invito a dichiarare o eleggere domicilio su delega del pubblico ministero.**

Per ragioni di comodità si allega (all. 1b, anche in formato word) apposito modulo che potrà essere utilizzato dalla polizia giudiziaria nel caso di delega del pubblico ministero. Il modulo ripercorre con alcune modifiche e sostituisce l'allegato 1b) alla direttiva n. 3/2017 (Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.) **che non dovrà essere più utilizzato dal 30 dicembre 2022.**



## 5. L'avviso alla persona offesa.

### 5.1. La nuova disposizione.

Art. 90-*bis* (Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

**a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;**

**a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;**

**a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;**

**a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;**

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter<sup>(2)</sup>

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui

all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, ~~o attraverso la mediazione;~~

**n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;**

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

**p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (quando operativi, dal 30 giugno 2023);**

**p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.**

### 5.2. Regime intertemporale.

Trova applicazione il principio *tempus regit actum*, dunque le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte dal 30 dicembre 2022.

### 5.3. Indicazioni operative.



A seguito delle nuove avvertenze viene aggiornato **il modulo *standard* di avviso a ogni persona offesa** (all. 2 che sostituisce l'allegato 2 alla direttiva n. 3/2017 che dal 30 dicembre 2022 non dovrà essere più utilizzato).

In attesa dell'aggiornamento della **guida "Mai più sole" consegnato alle donne che denunciano o presentano querela per reati di violenza di genere** (in tal caso non si consegna il *modulo standard*) verrà data anche l'integrazione predisposta a tal fine (all. 3).

## 6. Perquisizioni d'iniziativa.

### 6.1. La nuova disposizione.

Art. 352 c.p.p. Perquisizioni.

(*Omissis*)

1. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. ~~Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.~~ **Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.**

4-bis. **Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.**

Dunque, si prevede la facoltà di impugnare le perquisizioni pur se negative. Si ritiene, allo stato, che la disposizione riguardi anche le perquisizioni negative disposte ai sensi delle leggi speciali (ad esempio, art. 41 TULPS, art. 103 d.P.R. 309/1990).

### 6.2. Regime intertemporale.

Trova applicazione il principio *tempus regit actum*, dunque le nuove disposizioni si applicano per le attività svolte dal 30 dicembre 2022.

### 6.3. Indicazioni operative.

Andrà particolarmente curata la motivazione della perquisizione d'iniziativa, indicando le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti i presupposti di legge.

## 7. Nuove disposizioni in tema di iscrizione nel registro notizie di reato e rispetto dei termini delle indagini preliminari.

Numerose disposizioni riguardano direttamente il pubblico ministero in merito ai presupposti delle iscrizioni nel registro notizie di reato e al rispetto dei termini delle indagini preliminari.

Per quanto di interesse in questa sede si richiama l'attenzione della polizia giudiziaria:

- allo svolgimento delle deleghe di indagini nei termini più brevi possibili, richiedendo e motivando puntualmente il differimento nel caso in cui sia impossibile rispettare l'eventuale termine fissato dal PM;
- alla precisa indicazione, all'esito delle indagini svolte, anche su delega del PM, delle eventuali persone nei cui confronti si ravvisano indizi di reato.



## 8. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- 2) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza;
- 3) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza;
- 4) al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, per opportuna conoscenza
- 5) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 6) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli, , con invito a diramarla ad eventuali comandi dipendenti con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 7) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 8) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
  - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
  - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 9) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- 10) agli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria della Procura addetti a compiti di collaborazione con Procuratore e con le colleghe e i colleghi;
- 11) ai responsabili dei comandi di Polizia Municipale dei comuni del circondario;
- 12) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria e dei componenti delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura che con loro collaborano;
- 13) ai Vice Procuratori Onorari per opportuna conoscenza;
- 14) ai Responsabili delle Segreterie e al Responsabile dell'Ufficio primi atti.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al personale di polizia giudiziaria della Segreteria del Procuratore.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli, 29 dicembre 2022.

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
F.to

